



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

SETTORE SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Roberto Pagni

| | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Decreto | N° 3903 | del 04 Agosto 2010 |
|----------------|----------------|---------------------------|

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale |

Oggetto:

Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010 - Misura 6.1.24 " Interventi in materia di credito agrario". Approvazione bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a breve termine a favore dei cerealicoltori.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 06-08-2010

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata, ed in particolare l'art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore "Sviluppo dell'Impresa Agricola ed Agroalimentare";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente definite nel numero e nelle competenze le Direzioni Generali e le relative aree di coordinamento e con la quale si evince che la precedente Direzione Generale "Sviluppo Economico" fa parte dell'attuale Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze";

Preso atto che in attesa di una definizione delle strutture operative all'interno della Direzione Generale sopra citata rimangono in essere gli attuali settori;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), che regola l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l'articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2006 con il quale si stabilisce che il piano agricolo regionale (PAR) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal PRS;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del "Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010";

Vista la Delibera di Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 290 "L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l'anno 2010";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 669/2010 "L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Modifica della Delib. G.R. n. 290/2010 di attuazione del Piano per l'anno 2010";

Visto l'accordo di progetto sottoscritto il 23/07/2010 tra Regione Toscana e Banche, sulla base del Protocollo d'intesa del 14/12/2007;

Visto il Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013" (2006/C 319/01 – pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 – ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la Commissione, mentre afferma l'incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia possibile attraverso lo strumento del "de minimis" agricolo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 prevede l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo della notifica alla Commissione;

Visto il D.M. 30 marzo 2009 “ Ripartizione dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia ai sensi del Reg. CE. n. 1535/2007, che stabilisce per la Toscana un plafond pari a euro 16.323.336,14;

Dato atto che l'attuale crisi del comparto cerealicolo comporta frequentemente per le aziende operanti nel settore di rinviare la vendita del prodotto e che quindi si rende necessario ricorrere all'accensione di finanziamenti per far fronte alla carenza di liquidità nel breve termine;

Considerato quanto scritto al precedente capoverso, al fine di sostenere tali imprese si ritiene opportuno concedere un contributo in conto interesse su finanziamenti a breve termine in regime de minimis a favore dei cerealicoltori;

Vista la scheda di Misura del P.A.R. codice 6.1.24, linea d'intervento - “contributo in conto interessi su finanziamenti a breve termine”, che ha una dotazione finanziaria pari ad euro 645.438,77;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Allegato A, parte integrante del presente atto, contenente il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a breve termine a favore dei cerealicoltori;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ROBERTO PAGNI

Regione Toscana
Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008/2010 - Misura 6.1.24
Bando - linea d'intervento: Contributo in c/interessi su finanziamenti a breve termine a favore dei cerealicoltori

Indice

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Denominazione dell'intervento | 1 |
| 2. | Definizioni | 1 |
| 3. | Finalità | 2 |
| 4. | Descrizione e dotazione finanziaria dell'intervento | 2 |
| 5. | Soggetti ammessi a presentare domanda | 2 |
| 6. | Condizioni d'accesso | 2 |
| 7. | Tasso di contribuzione e massimali | 2 |
| 8. | Localizzazione dell'intervento | 3 |
| 9. | Limitazioni ed esclusioni | 3 |
| 10. | Impegni in caso di estinzione anticipata | 4 |
| 11. | Criteri per la selezione delle domande | 4 |
| 12. | Modalità di attuazione dell'intervento | 4 |
| 13. | Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo | 4 |
| 14. | Presentazione della domanda di contributo | 5 |
| 15. | Istruttoria delle domande di contributo e controlli | 5 |

1. Denominazione dell'intervento

Contributo in conto interessi su finanziamenti a breve termine per settore cerealicolo.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- **Accordo di progetto:** Accordo tra la Regione Toscana e le banche aderenti, elaborato secondo lo schema allegato al protocollo d'intesa sottoscritto tra gli stessi soggetti il, 14 dicembre 2007, in cui sono definite le procedure e le condizioni alle quali le banche si impegnano a contribuire alla realizzazione di un determinato intervento regionale nell'ambito del credito.
- **Aiuto in regime de minimis:** aiuto erogato ai sensi del Reg. 1535/2007, esentato dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea, in quanto considerato l'importo massimo elargibile si ritiene che siano aiuti non distorsivi della concorrenza del mercato dell'Unione Europea.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura, soggetto attuatore del presente intervento.
- **Beneficiario:** soggetto giuridico destinatario del sostegno.
- **Contributo:** somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte degli interessi sostenuti in relazione all'ottenimento di un finanziamento bancario a breve termine.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le aziende agricole che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o ARTEA.
- **P.A.R.:** Piano agricolo regionale approvato con Delibera di Consiglio regionale n.98/2008.
- **U.T.E.:** Unità Tecnica economica dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali.

3. Finalità

La Regione Toscana al fine di sostenere il settore cerealicolo, che accusa una forte crisi, intende agevolare l'accesso al credito delle aziende cerealicole che hanno la necessità di accedere a finanziamenti bancari per far fronte alla carenza di liquidità nel breve termine, in particolare per coloro che rinviando la vendita del prodotto.

4. Descrizione e dotazione finanziaria dell'intervento

L'intervento è attuato nell'ambito della Misura 6.1.24 "Interventi in materia di credito agrario" del Piano Agricolo Regionale 2008 – 2010, approvato con Delibera di Consiglio n. 98/ 2008.

Risorse disponibili € 645.438,77.

E' erogato un contributo in conto interessi, a fronte dell'ottenimento di un finanziamento a breve termine.

Il contributo è concesso in regime "de minimis agricolo" ai sensi del Reg. Ce n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

5. Soggetti ammessi a presentare domanda

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. che hanno almeno una U.T.E. in Toscana dove hanno prodotto nell'anno 2010 cereali da granella.

6. Condizioni d'accesso

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere iscritti all'anagrafe regionale e possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/99;
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
3. non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda di contributo; a tal fine è sufficiente che il richiedente sia beneficiario di un altro atto di concessione di contributo, ancorchè non liquidato;
4. sottoscrivere dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti);
5. non essere impresa in difficoltà (art. 1 lettera d. Reg. CE n.1535/2007).

Il possesso dei requisiti elencati ai punti 2, 3, 4 deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445. I requisiti sopra descritti devono essere posseduti tutti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il possesso del requisito di cui al punto 5 si considera acquisito nei casi in cui sia presente una valutazione positiva del merito di credito da parte di una banca. In caso di assenza di tale valutazione il beneficiario deve dichiarare di essere in possesso di un'attestazione del soggetto finanziatore nella quale risulti l'assenza di una situazione di impresa in difficoltà in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02); tale attestazione rimane in possesso del beneficiario, da esibire ad Artea per eventuali controlli.

7. Tasso di contribuzione e massimali

L'intervento si configura in un contributo dell'80% sugli interessi sostenuti dai beneficiari a seguito dell'ottenimento di finanziamenti a breve termine (massimo 12 mesi).

▪ *Massimale di finanziamento*

Il finanziamento massimo per ciascun beneficiario è pari alla somma del valore standard della produzione delle varie tipologie di cereali da granella coltivati nel 2010.

Tale valore standard (V) è calcolato per ciascun cereale da granella con la seguente formula: $V = S \times C$, in cui: (V) corrisponde al valore standard della produzione per tipologia di cereale; (S) corrisponde alle superfici in ettari per ciascuna tipologia di cereale dichiarate dal beneficiario e presenti nel sistema ARTEA; (C) corrisponde al valore forfettario in euro per ettaro e per tipologia di cereale indicata nella seguente tabella:

| Cereali da granella | Valore forfettario in euro per ha (C) |
|---|--|
| Tenero | 500 |
| Duro | 600 |
| Mais | 850 |
| Orzo | 340 |
| Avena , Farro e altri cereali minori da granella | 400 |

Nota: coefficienti elaborati sulla base delle rilevazioni della Regione Toscana nell'ambito delle statistiche estimative agrarie, tenendo conto delle rese medie regionali e dei prezzi medi rilevati al momento della deliberazione dell'intervento.

▪ *Massimale dei tassi di interesse*

I tassi massimi d'interessi sono quelli indicati nell'Accordo di progetto tra Regione e banche appositamente predisposto per il presente intervento in data 23/07/2010.

Nell'Accordo è previsto anche che le spese di istruttoria siano ridotte del 50%.

In base all'Accordo di cui sopra i tassi sono dati dalla somma del tasso " Euribor " o "IRS" (con basi coerenti con la durata del finanziamento) con gli spread massimi elencati nella seguente tabella:

| Classe di merito | Spread Massimo |
|-------------------------|------------------------|
| Ottimo | 2 |
| Buono | 2,5 |
| Discreto | 2,75 |
| Sufficiente | 3 |
| Mediocre | Non determinato |

Per le imprese collocate nella classe di merito "Mediocre", per la quale non è determinato un "tetto" allo spread bancario, l'intervento regionale coprirà la quota prevista degli interessi fino al massimo della soglia indicata per la classe "Sufficiente".

In assenza di una valutazione del merito di credito il tasso massimo di interesse applicabile è quello più basso previsto nella tabella di cui sopra.

Al fine di semplificare l'intervento ed erogare i contributi prima della scadenza del finanziamento bancario, nel caso in cui il finanziamento abbia un tasso variabile il contributo viene determinato avendo a riferimento il tasso iniziale previsto al momento della concessione del finanziamento, ipotizzando una sua costanza per tutta la durata del finanziamento.

Nel caso di variazione del tasso d'interesse l'importo del contributo non viene modificato ed il beneficiario non può chiedere una integrazione né deve restituire alcun importo.

▪ *Massimale di importo del contributo*

L'importo massimo del contributo concedibile è pari ad euro 7.500,00.

8. Localizzazione dell'intervento

Tutto il territorio regionale.

9. Limitazioni ed esclusioni

E' ammissibile una sola domanda per beneficiario.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i finanziamenti concessi da:

1. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D. Lgs.n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che hanno aderito all'Accordo di Progetto citato al paragrafo 7;
2. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993, che hanno aderito all'Accordo di Progetto citato al paragrafo 7;
3. gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario in base all'art. 153 del citato D.Lgs. n. 385/1993, a condizione che tali enti inviino preventivamente alla Regione Toscana una

lettera contenente l'impegno alla collaborazione nell'attuazione dell'intervento previsto nel presente bando e al rispetto dei vincoli in termini di massimali dei tassi di interesse e di spese istruttorie.

I soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 si impegnano a fornire alla Regione Toscana o ad ARTEA tutte le informazioni necessarie per il controllo del rispetto delle condizioni previste dal presente bando.

Non sono ammissibili a contributo i finanziamenti concessi da soggetti diversi da quelli sopra elencati o da soggetti che non hanno rispettato gli impegni previsti.

I contributi sono pagati esclusivamente tramite bonifico su conto corrente del soggetto beneficiario.

10. Impegni in caso di estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata, il beneficiario deve darne comunicazione ad ARTEA entro 30 giorni e deve restituire la quota di contributo proporzionale al periodo di tempo residuo della durata del finanziamento. Tempi e modalità di restituzione sono indicati da ARTEA.

Si procede al recupero dell'importo totale del contributo nel caso in cui il beneficiario estingua anticipatamente il finanziamento e non provveda a comunicarlo o a restituirlo ad ARTEA nei tempi previsti.

11. Criteri per la selezione delle domande

Le domande di contributo sono selezionate e finanziate in base al giorno di presentazione, per le domande presentate lo stesso giorno si fa riferimento alla data e ora di chiusura della domanda stessa, fino ad esaurimento delle risorse.

12. Modalità di attuazione dell'intervento

L'intervento è attuato dalla Regione tramite ARTEA.

Il soggetto richiedente per accedere al contributo deve:

- a Scaricare dal sito di ARTEA una apposita predomanda nella quale sono inserite le informazioni relative al beneficiario utili per il calcolo del massimale di finanziamento.
- b Richiedere un finanziamento a breve termine ad una delle banche o intermediario finanziario aderenti all'Accordo di progetto o ad un ente non bancario abilitato (alle condizioni previste al paragrafo 9).
- c Farsi rilasciare dal soggetto che concede il finanziamento un'attestazione, adeguatamente firmata e timbrata, contenente i seguenti dati:
 - data di concessione del finanziamento della banca (data di emissione nel caso di cambiale agraria) e durata del finanziamento;
 - importo del finanziamento;
 - tasso di interesse applicato (base + spread);
 - importo totale degli interessi sostenuti o da sostenere; nel caso la banca utilizzi per il finanziamento un tasso variabile, gli interessi da indicare nell'attestazione sono quelli calcolati applicando il tasso previsto al momento della concessione del finanziamento;
 - importo spese istruttorie; rapporto percentuale tra le spese istruttorie applicate e quelle ordinarie della banca per un'analogia tipologia di operazione;
- d Registrare i dati di cui sopra nella domanda sul sistema ARTEA (l'attestazione originaria della banca rimane in possesso del richiedente, da esibire a richiesta di ARTEA per eventuali controlli) e indicare l'IBAN del conto corrente sul quale si chiede l'accredito.
- e Completare la domanda, sottoscriverla e presentarla.

13. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda per l'accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, utilizzando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA reperibile sul sito www.arteatoscana.it.

Le domande di contributo, possono essere presentate decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T. e fino al 31/12/2010.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo la data di concessione del finanziamento da parte della banca deve essere posteriore alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T.

La domanda e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di contributo e tutte le altre istanze successive (compresa la comunicazione di estinzione anticipata del prestito) devono essere presentate ad ARTEA, pena la loro non ammissibilità.

14. Presentazione della domanda di contributo

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informatico con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande sottoscritte con firma autografa.

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica; in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

15. Istruttoria delle domande di contributo e controlli

Responsabile del procedimento è Paolo Martini Dirigente responsabile del Servizio anagrafe e sistema integrato gestione e controllo di ARTEA.

Sono previsti controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla veridicità delle attestazioni relative ai finanziamenti, inclusa l'eventuale presenza di estinzioni anticipate.

Per ottenere informazioni è possibile consultare il sito www.regione.toscana.it/svilupporurale oppure contattare la Regione Toscana - Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare - al seguente indirizzo e-mail: credito.agricoltura@regione.toscana.it.